



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 149/10

di iniziativa del Consigliere S. ROMEO, A. SCALZO, D. BEVACQUA recante:

"Disciplina delle Associazioni Pro Loco"

relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/05/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/05/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 24/05/2016

### Normativa nazionale

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 pag. 4  
*"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"*

### Normativa regionale

L.R. 5 aprile 2008, n. 8 - Artt. 14, 15 e 16 pag. 17  
*Riordino dell'organizzazione turistica regionale.*

L.R. 12-8-2002 n. 34- Art 54 pag. 20  
*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*

### Normativa comparata

L.R. Emilia Romagna 25 marzo 2016, n. 5. pag. 22  
*Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco").*

L.R. Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 - Art. 12 pag. 27  
*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.*

L.R. Veneto 22 ottobre 2014, n. 34 pag. 28  
*Disciplina delle associazioni pro loco.*

L.R. Umbria 12-7-2013 n. 13 - Artt. 3, 5, 14, 90 e 91 pag. 32  
*Testo unico in materia di turismo.*

L.R. Campania 8 agosto 2014, n. 18. - Artt. 23-25 pag. 36  
*Organizzazione del sistema turistico in Campania.*

L.egge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 - Artt. 9 e 74 pag. 38  
*Testo unico delle norme regionali in materia di turismo*

L.R. Lazio 06 Agosto 2007, n. 13 - Artt. 15 e 62 pag. 39  
*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1) (1.1)*

L.R. Sicilia 15-9-2005 n. 10 - Art. 8 pag. 41  
*Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.*

L.R. Abruzzo 18 agosto 2004, n. 30. pag. 42  
*Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco.*

L.R. Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2 - Artt. 26- 35 pag. 53  
*Disciplina organica del turismo.*

L.R. Piemonte 7 aprile 2000, n. 36. <i>Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco.</i>	pag. 58
L.R. Toscana 23 marzo 2000, n. 42 - Art. 22 <i>Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.</i>	pag. 64
L.R. Liguria 11 aprile 1996, n. 17. <i>Disciplina delle Associazioni Pro Loco.</i>	pag. 65
L.R. Puglia 11 maggio 1990, n. 27. <i>Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51.</i>	pag. 69
L.R. Molise 18 luglio 1977, n. 20. <i>Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle «Pro-Loco».</i>	pag. 75

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

**"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Finalità e oggetto della legge)*

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

*(Associazioni di promozione sociale)*

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

## Art. 3.

*(Atto costitutivo e statuto)*

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

## Art. 4.

*(Risorse economiche)*

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della

documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 5.

*(Donazioni ed eredità)*

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.

*(Rappresentanza)*

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II

REGISTRI E OSSERVATORI  
DELL'ASSOCIAZIONISMO

*Sezione I*

Registri nazionale,  
regionali e provinciali

Art. 7.

*(Registri)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al

comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

#### Art. 8.

##### *(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)*

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

#### Art. 9.

##### *(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)*

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

#### Art. 10.

##### *(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)*

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della

giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

## *Sezione II*

### Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

#### Art. 11.

##### *(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)*

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

#### Art. 12.

##### *(Funzionamento e attribuzioni)*

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

- a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
- b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
- c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
- d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
- e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
- f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
- h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
- i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

#### Art. 13.

##### *(Fondo per l'associazionismo)*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

#### Art. 14.

##### *(Osservatori regionali)*

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 15.

*(Collaborazione dell'ISTAT)*

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

## Art. 16.

*(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)*

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

## Art. 17.

*(Partecipazione alla composizione del CNEL)*

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:  
  
«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

### Capo III

## PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

### *Sezione I*

#### Prestazioni degli associati

##### Art. 18.

##### *(Prestazioni degli associati)*

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

##### Art. 19.

##### *(Flessibilità nell'orario di lavoro)*

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

### *Sezione II*

#### Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

##### Art. 20.

##### *(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)*

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

##### Art. 21.

##### *(Imposta sugli intrattenimenti)*

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)»;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*)»;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

«*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23.

(Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

*(Accesso al credito agevolato e privilegi)*

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

*(Messaggi di utilità sociale)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

Art. 26.

*(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)*

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

*(Tutela degli interessi sociali e collettivi)*

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

- b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

*(Accesso al Fondo sociale europeo)*

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

*(Norme regionali  
e delle province autonome)*

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

*(Convenzioni)*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

*(Strutture e autorizzazioni temporanee  
per manifestazioni pubbliche)*

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

*(Strutture per lo svolgimento  
delle attività sociali)*

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:  
  
«*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o

edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

#### Capo IV

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 33.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L.R. 5 aprile 2008, n. 8 <sup>(1)</sup>.**  
**Riordino dell'organizzazione turistica regionale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2008, n. 7, suppl. straord. 11 aprile 2008, n. 4.

**Art. 14**

*Uffici Informazione e Accoglienza Turistica.*

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni sistema locale gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:

- a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;
- b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;
- c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;
- d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.

2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

- a) comuni;
- b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
- c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16;
- d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
- e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

**Art. 15**

*Pro-Loco.*

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loce ed ai loro Consorzi, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in <sup>(8)</sup>:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;
- b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività di assistenza e informazione turistica;

e) attività ricreative e di spettacolo <sup>(9)</sup>;

f) attività di socialità civica <sup>(10)</sup>.

2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, sentita l'UNPLI, definiscono <sup>(11)</sup>:

a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loce e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel Sistema Turistico Locale, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato <sup>(12)</sup>;

b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;

c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla [legge n. 383/2000](#) <sup>(13)</sup>;

d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;

e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loce di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali <sup>(14)</sup>.

(8) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, primo alinea, [L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(9) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, secondo alinea, [L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(10) Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea, [L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(11) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, quarto alinea, [L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(12) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, quinto alinea, [L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(13) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, sesto alinea, [L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(14) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea, [L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. La Regione riconosce, infine, l'Unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI), e le sue attività.».

**Art. 16***Albo provinciale.*

1. Le Associazioni Pro-Loco, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore.

**L.R. 12-8-2002 n. 34**

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Pubblicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

**Art. 54***Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

n) le agenzie di viaggio e turismo;

o) le associazioni pro-loco;

p) la concessione di contributi;

q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;

t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;

u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13*, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti <sup>(23)</sup>.

---

(23) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 4, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

**L.R. Emilia Romagna 25 marzo 2016, n. 5.****Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della [legge regionale 2 settembre 1981, n. 27](#) (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco").****Art. 1 Finalità.**

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali.

**Art. 2 Definizione ed ambito d'intervento.**

1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale che:

a) possiedano tutti i requisiti previsti dagli [articoli 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34](#) (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della [legge regionale 7 marzo 1995, n. 10](#) (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo));

b) prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.

2. Le Pro Loco operano di norma nell'ambito del territorio comunale o, preferibilmente attraverso accordi con le altre Pro Loco territorialmente interessate, entro l'ambito dell'Unione di Comuni di cui alla [legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21](#) (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate.

4. Le Pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub comunali, attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

**Art. 3 Attività.**

1. L'attività delle Pro Loco è volta principalmente a:

a) valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali;

b) incentivare un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale delle comunità locale;

c) gestire attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici;

d) promuovere e sviluppare attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;

e) raccogliere e archiviare il patrimonio materiale ed immateriale della comunità locali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente attraverso la cooperazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali.

**Art. 4** *Iscrizione al Registro dell'associazionismo di promozione sociale.*

1. Le Pro Loco possono iscriversi in un'apposita sezione del Registro di cui all'[articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002](#), secondo le disposizioni del medesimo articolo.

2. L'iscrizione alla sezione del Registro di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;

b) accedere ai contributi previsti dall'articolo 7;

c) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;

d) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6.

**Art. 5** *Riconoscimento delle strutture associative delle Pro Loco.*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'attività delle strutture associative delle Pro Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse Pro Loco attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza. La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una rappresentanza regionale e di comitati o sedi in tutte le province dell'Emilia-Romagna, a cui facciano capo un numero di Pro Loco non inferiore al 50 per cento di quelle operanti sul territorio di riferimento.

2. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale, e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

**Art. 6** *Convenzioni.*

1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'*articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002*, che definiscano i criteri e le modalità:

- a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
- b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
- c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
- d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'*articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002*.

2. Al fine di uniformare le caratteristiche ed i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle Pro Loco di cui all'articolo 5, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati, i quali potranno modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.

3. Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune o l'Unione di Comuni, attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse.

**Art. 7** *Bandi per contributi regionali.*

1. Le Pro Loco e le loro strutture associative, laddove ne possiedano i requisiti, accedono ai contributi destinati alle associazioni di promozione sociale nonché ad eventuali contributi destinati esclusivamente ad esse, ai sensi dall'*articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002*.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione degli ulteriori contributi di cui al comma 1, alle Pro Loco che presentino qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 3.

3. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.

4. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle Pro Loco di rilevanza regionale, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle Pro Loco e di formazione degli operatori degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti da esse gestiti.

5. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 3 e 4.

**Art. 8 Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 delle leggi di settore coinvolte. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, per gli esercizi finanziari 2016-2018 la Regione provvede con le risorse di cui al bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti a valere sulla [legge regionale 4 marzo 1998, n. 7](#) (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle [leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47](#), [20 maggio 1994, n. 22](#), [25 ottobre 1993, n. 35](#) e parziale abrogazione della [L.R. 9 agosto 1993, n. 28](#)), Missione 7 - Turismo - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - e sulla [legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34](#), Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle [L.R. 6 luglio 1977, n. 31](#) e [27 marzo 1972, n. 4](#)) e dall'[articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

**Art. 9 Clausola valutativa.**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 6 e come queste abbiano contribuito al miglioramento dell'attività delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;

b) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 7 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

**Art. 10 Abrogazioni.**

1. È abrogata la [legge regionale 2 settembre 1981, n. 27](#) (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro- Loco").

**Art. 11** *Disposizioni transitorie.*

1. Le Pro Loco eventualmente già iscritte al Registro regionale di cui all'*articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002* sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, salvo espressa rinuncia da fare pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

**L.R. Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27.****Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.****Art. 12** *Associazioni pro loco.*

1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.
2. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella regione Lombardia, che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.
3. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco. Con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo.
4. La Giunta regionale provvede, tramite la direzione competente per materia, alla gestione dell'albo regionale di cui al comma 3.
5. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
6. Le associazioni pro loco possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni. Al di fuori di tali casi le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.

**Veneto****L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 <sup>(1)</sup>.****Disciplina delle associazioni pro loco.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 28 ottobre 2014, n. 103.

**Art. 1 Finalità.**

1. Ai sensi della presente legge, la Regione del Veneto riconosce come associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, con sede nel territorio regionale, il cui fine istituzionale, sostenuto dalla Regione stessa, consista nello svolgimento delle attività di cui all'[articolo 2](#) e concorra alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio.

**Art. 2 Associazioni Pro Loco e loro attività.**

1. L'attività delle Pro Loco si esplica principalmente attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali l'informazione e accoglienza turistica, nei limiti e secondo le modalità previste dall'[articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", nonché attraverso iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località.

2. Per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali, i consorzi di Pro Loco possono operare nel territorio di più comuni, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti e, con riguardo ai comuni in cui non operano Pro Loco, i consorzi di Pro Loco possono concludere accordi con i comuni stessi.

**Art. 3 Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e sue articolazioni.**

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione in Comitato regionale del Veneto, quale struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni Pro Loco del Veneto iscritte a tale Unione, nonché l'attività entro il territorio regionale di ogni ulteriore organismo previsto dallo Statuto dell'UNPLI.

**Art. 4 Albo regionale.**

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle Pro Loco.

2. La domanda di iscrizione all'albo regionale è presentata alla Giunta regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Pro Loco e comunicata al Comitato regionale dell'UNPLI.

3. L'iscrizione all'albo regionale costituisce requisito per:

- a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco, all'interno di organi collegiali, nei casi previsti dalle leggi regionali;
- b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

4. L'albo regionale delle Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione.

**Art. 5** *Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

1. Può essere iscritta all'albo regionale la Pro Loco che svolga le attività previste dall'[articolo 2](#) da almeno un anno e per la quale concorrano i seguenti requisiti:

a) svolgere la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione Pro Loco iscritta all'albo regionale. Possono essere riconosciute anche più Pro Loco per comune, purché non operanti nella medesima località, sentito il parere del comune;

b) essere costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il cui statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall'[articolo 6](#).

2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Giunta regionale, e, per conoscenza, al Comitato regionale dell'UNPLI.

3. La Giunta regionale, anche su segnalazione dell'UNPLI, delibera la cancellazione dall'albo regionale della Pro Loco che si sciogla volontariamente, o che perda uno dei requisiti previsti dal comma 1 o che svolga attività non conformi alle previsioni di cui agli [articoli 1 e 2](#).

**Art. 6** *Statuto delle Pro Loco.*

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, lo statuto della Pro Loco deve prevedere:

a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

c) la possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino nel comune per le finalità e attività di cui agli [articoli 1 e 2](#);

d) la devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco, dei beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici, a fini di utilità sociale.

**Art. 7** *Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI <sup>(2)</sup>.*

1. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI di cui all'[articolo 3](#), per lo svolgimento delle attività di cui all'[articolo 2](#), in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.

---

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 dicembre 2014, n. 2753](#).

**Art. 8** *Bandi per i contributi regionali.*

1. La Giunta regionale, per le finalità previste dall'[articolo 1](#), disciplina con il provvedimento di cui all'[articolo 10](#) i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi a sostegno delle attività di cui all'[articolo 2](#), con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale:

a) ai Comitati provinciali dell'UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;

b) alle Pro loco e ai consorzi di Pro Loco iscritti nell'albo regionale, che presentino qualificati programmi di attività riguardanti il territorio di più comuni, o comunque d'interesse regionale.

**Art. 9** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione degli [articoli 7](#) e [8](#), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2014, utilizzando a tal fine quota parte dello stanziamento finalizzato alle attività regionali di informazione e accoglienza turistica (capitolo 102078).

**Art. 10** *Disposizioni integrative e attuative.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento detta disposizioni integrative e applicative per l'attuazione della presente legge, ivi comprese le misure massime delle agevolazioni di cui all'articolo 8.

**Art. 11** *Abrogazioni.*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli [articoli 3, comma 1, lettera l\)](#), e [4, comma 1, lettera d\)](#), della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

b) l'[articolo 22 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

2. L'[articolo 50, comma 4, lettera h\)](#), della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), è abrogato a decorrere dall'istituzione dell'albo regionale di cui all'[articolo 4](#) della presente legge.

**Art. 12** *Disposizioni finali e transitorie.*

1. Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali soppressi dall'[articolo 11](#) della presente legge, sono iscritte d'ufficio all'albo regionale di cui all'[articolo 4](#) e

presentano, entro sei mesi dal provvedimento di cui all'[articolo 10](#), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 5](#). Decorso inutilmente tale termine, le Pro Loco sono cancellate dall'albo regionale, in conformità alle previsioni dell'[articolo 5, comma 3](#).

2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Umbria

L.R. 12-7-2013 n. 13

Testo unico in materia di turismo.

Publicata nel B.U. Umbria 17 luglio 2013, n. 32, S.O. n. 1.

### **Articolo 3** *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dal presente testo unico, e in particolare:

a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;

d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli *standard* di qualità delle strutture;

e) stabilisce indirizzi, criteri e *standard* dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;

f) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alle lettere d) ed e);

g) individua le procedure per l'abilitazione professionale di cui all'articolo 72;

h) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le *pro-loco*;

i) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;

l) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

m) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.

2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.

3. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla [legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1](#) (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

4. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'*Information Communication Technology* regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.

5. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.

#### **Articolo 5** *Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:
  - a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
  - b) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni *pro-loco*.

#### **Articolo 14** *Associazioni pro-loco.*

1. Le *pro-loco* sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.
2. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole *pro-loco*.
3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle *pro-loco*.
4. Con norme regolamentari la Regione disciplina l'iscrizione delle *pro-loco* nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione di contributi di cui all'[articolo 4](#), comma 3, lettera e).

#### **Articolo 90** *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.
2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:
  - a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 79 la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 83;

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalle Unioni speciali sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;

c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni *pro-loco*.

3. Ogni due anni, entro il 31 luglio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:

a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;

b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.

4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

### **Articolo 91** *Norme transitorie e finali.*

1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono effettuati ai sensi della [legge regionale 9 luglio 2007, n. 23](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

2. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 i procedimenti relativi alle professioni turistiche, ivi compresi gli esami di abilitazione, alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, nonché alle associazioni *pro-loco*, sono svolti dalla struttura regionale competente ai sensi del presente testo unico.

3. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla [L.R. 18/2011](#), le funzioni conferite dall'articolo 6 del presente testo unico sono esercitate, secondo la rispettiva competenza, dagli ATI ai sensi dell'[articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11](#) (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) e dai Comuni competenti per territorio.

4. Le *country house* - residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della [L.R. n. 18/2006](#), continuano ad esercitare l'attività in base ai criteri fissati dalla normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della stessa [L.R. n. 18/2006](#).

5. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e O, allegata alla presente legge.

6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

7. Laddove disposizioni di legge o regolamenti o atti amministrativi dispongano un rinvio a norme della [L.R. n. 18/2006](#), tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente testo unico.

**L.R. Campania 8 agosto 2014, n. 18.****Organizzazione del sistema turistico in Campania.****CAPO V****Associazioni Pro loco****Art. 23** *Associazioni Pro loco.*

1. La Regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo.
2. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano <sup>(11)</sup>.

---

(11) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 2, lettera h\), L.R. 18 gennaio 2016, n. 1](#), a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge) e dall' [art. 16, comma 5, lettera b\), L.R. 5 aprile 2016, n. 6](#), a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 29, comma 2](#) della stessa legge).

**Art. 24** *Albo regionale delle pro loco* <sup>(12)</sup>.

1. È istituito l'albo regionale delle associazioni pro loco.
2. Le modalità di gestione dell'albo ed i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
3. L'albo regionale delle pro loco è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione.

---

(12) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 72](#). In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [Reg. reg. 6 marzo 2015, n. 2](#).

**Art. 25** *Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli* <sup>(13)</sup>.

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con

sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento <sup>(13)</sup>.

---

(13) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 2, lettera h\), L.R. 18 gennaio 2016, n. 1](#), a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge) e dall' [art. 16, comma 5, lettera b\), L.R. 5 aprile 2016, n. 6](#), a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 29, comma 2](#) della stessa legge).

(14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 72](#). In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [Reg. reg. 6 marzo 2015, n. 2](#).

## MARCHE

### LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

#### Art. 9

*(Associazioni pro loco)*

1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione.
3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:
  - a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46;
  - b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
  - c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
  - d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.
5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 9:

*Così modificato dall'art. 38, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45. Ai sensi del citato art. 38, l.r. 16/2010, la deliberazione della Giunta regionale indicata al comma 5 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. 16/2010.*

## TITOLO VI

### Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

#### Art. 74

*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per l'impiego e il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito delle corrispondenti Unità previsionali di base (UPB) 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore turismo nei limiti delle assegnazioni annuali e mediante l'impiego di risorse regionali iscritte nella proiezione pluriennale 2006/2009 delle UPB 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04.

## Regione Lazio

L.R. 06 Agosto 2007, n. 13.

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1) (1.1)

### **Art. 15**

*(Associazioni pro-loco)*

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.
2. Le associazioni pro-loco, in particolare:
  - a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;
  - b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
  - c) svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;
  - d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT;
  - e) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.
3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale.
4. Presso ogni provincia competente per territorio è istituito l'albo provinciale delle associazioni pro-loco. Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni:
  - a) che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all'albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico; in tal caso l'iscrizione all'albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentita l'UNPLI regionale;
  - b) che l'associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
  - c) che nello statuto dell'associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.
5. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede contributi alle associazioni pro-loco sulla base di programmi annuali di attività, predisposti dalle stesse associazioni pro-loco, nei quali è contenuta la relativa spesa. L'iscrizione all'albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai contributi regionali e provinciali.
6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all'albo alla provincia competente, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del comune.
7. La denominazione "pro-loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'albo.
8. La cancellazione dall'albo è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.

**SEZIONE III**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

**Art. 62**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB B41, B43 e B44.

**L.R.Sicilia 15-9-2005 n. 10**  
**Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.**

**Art. 8**

*Associazioni pro-loco.*

1. La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;

b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.

---

**L.R. Abruzzo 18 agosto 2004, n. 30.****Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco <sup>(2)</sup>.**

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 5 giugno 2006, n. 596](#). Con [Delib.G.R. 13 agosto 2007, n. 822](#) sono state approvate le direttive regionali sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, accoglienza e intattamento presentati dalle Associazioni Pro loco e sulle modalità di liquidazione dei contributi, ai sensi della presente legge.

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. La Regione e le Province abruzzesi riconoscono e promuovono, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni pro-loco e loro consorzi come associazioni di volontariato, che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località su cui operano.
2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni turistiche pro-loco.
3. La Regione e le Province riconoscono l'Unione Nazionale delle pro-loco d'Italia (U.N.P.L.I.), nelle sue articolazioni regionale e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale, nonché quale soggetto che, nelle sue diverse articolazioni regionale e provinciali, può concorrere in via diretta alla promozione turistica del territorio.
4. L'Unione, pertanto, può, nelle sue diverse articolazioni regionale e provinciali, essere destinataria di contributi diretti per la sua attività, degli stessi di cui fruiscono le pro-loco oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.
5. Le Province assegnano ai Comitati provinciali U.N.P.L.I. un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio.
6. Le Province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo indicate nella [L.R. 26 giugno 1997, n. 54, art. 6, comma 3](#) e comunque connesse al necessario aggiornamento degli albi di rispettiva competenza.
7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni pro-loco o consorzi di cui facciano parte con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale in campo turistico, viene istituito il Comitato di valutazione dei progetti presentati da tali organismi di cui all'art. 9.

**Art. 2***Compiti e obiettivi delle associazioni pro-loco.*

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;

c) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;

d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione all'APTR ed eventualmente usando la denominazione IAT, secondo quanto previsto dalla relativa normativa regionale;

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

2. In relazione a quanto previsto nel comma 1, lettera f), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla [L.R. n. 54/1997, art. 24, comma 2](#); a tale scopo, la pro-loco interessata dovrà rivolgere apposita richiesta all'Azienda di Promozione Turistica regionale che, verificata la corrispondenza dei necessari requisiti, provvederà ad esprimere il parere di competenza, inviando alla Giunta regionale, Servizio Regolamentazione Turistica ed

Organizzazione, il cui Dirigente, qualora il parere dell'APTR sia favorevole, con propria determinazione, rilascerà il nulla osta previsto dalla legge.

3. Le Associazioni pro-loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.

### **Art. 3** *Statuti.*

1. Le pro-loco comunque costituite, sia con atto pubblico, sia con scrittura privata autenticata, sia con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere agli albi di cui all'art. 4, devono adottare uno statuto ispirato ai seguenti principi:

a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;

b) la configurazione giuridica della pro-loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente funzioni turistiche, sociali e culturali;

c) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti nella località, salvo quelli derivanti dall'inadempienza agli obblighi associativi;

d) un'unica categoria di soci con identica parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età;

e) l'obbligo di rinnovare periodicamente e su base democratica gli organi dell'associazione;

f) l'obbligo di inviare annualmente alla Provincia competente il preventivo e la relativa relazione programmatica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce e il rendiconto delle spese sostenute e degli introiti incamerati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello considerato dal rendiconto;

g) il principio dell'intrasmissibilità del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe;

h) l'obbligo di adottare criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti;

i) l'armonizzazione dell'attività dell'associazione con quella svolta in materia turistica dalla Regione, dall'APTR, dalla Provincia, dal Comune, dagli Enti Parco, dalle Comunità Montane e dagli altri enti locali in genere;

j) l'obbligo di comunicare data e ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo al sindaco del comune dove la pro-loco opera, con facoltà del sindaco predetto di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto, a meno che non ne faccia parte perché eletto;

k) la possibilità di presentare alla Regione progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inviare alla valutazione dei Comitato di cui all'art. 1, comma 7, con conseguente diritto da parte della Regione di controllare la destinazione dei fondi eventualmente erogati in seguito alla diretta indicazione del Comitato stesso, o anche come conseguenza del loro inserimento nel programma annuale di promozione turistica ai sensi della *L.R. n. 54/1997, art. 4*;

l) la realizzazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f);

m) il divieto di dividere tra i soci gli eventuali utili;

n) la destinazione dei beni della pro-loco, in caso di scioglimento, ad altra associazione avente analoghe finalità, che verrà individuata dalla stessa pro-loco prima del suo avvenuto scioglimento oppure, qualora l'individuazione non vi sia stata, la destinazione dei beni a fini di utilità sociale.

2. In relazione al comma 1, lettera n), qualora la pro-loco si sia sciolta senza individuare l'associazione alla quale destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione sarà effettuata con provvedimento del sindaco del comune.

3. Le associazioni pro-loco, che abbiano operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse alle province nel cui albo sono iscritte.

#### **Art. 4**

##### *Albi provinciali.*

1. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai sensi della *L.R. n. 54/1997, art. 6, comma 2, lettera g)* provvedono a tenere e aggiornare gli albi provinciali delle associazioni turistiche pro-loco.

2. I predetti albi sostituiscono ad ogni effetto l'albo regionale istituito con *L.R. 21 maggio 1975, n. 47*.

3. L'iscrizione all'albo provinciale costituisce, per le Pro-loco, condizione indispensabile per l'assegnazione dei contributi pubblici e per la designazione dei rappresentanti previsti dall'art. 2, comma 3 <sup>(a)</sup>.

4. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'associazione pro-loco interessata presenta apposita domanda alla provincia competente per territorio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 e purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l'associazione sia costituita in località di un Comune dove non sia presente altra pro-loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;

b) che la località dove la pro-loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;

c) che l'associazione abbia un numero di almeno 20 iscritti per una popolazione locale fino a 500 abitanti, 50 iscritti per una popolazione locale fino a 2000 abitanti e non meno di 80 iscritti per una popolazione superiore ai 2000 abitanti;

d) le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano per i comuni capoluogo e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti <sup>(4)</sup>.

5. La Provincia dopo aver verificato che la domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma precedente e che lo statuto è ispirato ai principi di cui all'art. 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro 60 giorni dall'arrivo della domanda stessa, provvede all'iscrizione della pro-loco all'Albo.

6. Qualora la Provincia non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la pro-loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Provincia non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti indicati nei commi 4 e 5, invitando in tal caso la richiedente ad integrare la domanda stessa entro il termine di 60 giorni.

7. Gli albi provinciali devono contenere:

a) la denominazione della pro-loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo e-mail e del Comune di appartenenza;

b) gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della Provincia;

c) il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;

d) il numero dei soci iscritti all'associazione;

8. La Provincia provvede ad aggiornare l'elenco al 31 dicembre di ciascun anno e ad inviarne copia entro i successivi 30 giorni al Servizio Regolamentazione turistica ed Organizzazione della Giunta regionale, che ne curerà l'inoltro alla direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la pubblicazione.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 50, comma 1, L.R. 17 novembre 2004, n. 41*. Il testo originario era così formulato: «3. L'iscrizione all'albo provinciale costituisce, per le pro-loco, condizione indispensabile per l'assegnazione dei contributi pubblici e per la designazione dei rappresentanti previsti dall'*art. 2, comma 2*.».

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 141, comma 4, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*.

## **Art. 5** *Vigilanza.*

1. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Provincia verifica che le pro-loco iscritte al proprio albo conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'*art. 3, comma 1, lettera f)* almeno ogni due anni.

2. L'attività di vigilanza indicata nel comma 1 può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini per quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni.

3. Qualora la Provincia, a seguito di un proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il ragionevole dubbio che uno o più uffici di accoglienza ed informazione turistica aperte dalle pro-loco che abbia ricevuto la denominazione IAT non sia più operante o non risponda ai criteri fissati dall'APTR ai sensi dell'*art. 23, comma 5, della L.R. n. 54/1997*, ne dà immediata comunicazione alla stessa Azienda.

4. L'APTR, qualora verifichi la fondatezza della comunicazione di cui al comma 3 oppure autonomamente accerti che l'Ufficio di accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla pro-loco non abbia più le dovute caratteristiche, né vi siano possibilità di ripristinarle, propone alla Giunta regionale - Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione - la revoca del nulla osta di cui all'*art. 2 comma 2* della presente legge.

5. Il dirigente del Servizio indicato nel comma 4 provvede ad emanare la determinazione di revoca del nulla osta rilasciato ai sensi dell'*art. 2, comma 2*, dandone comunicazione alla pro-loco, al Sindaco del comune dove essa opera, alla Provincia competente e all'APTR.

6. Qualora venga accertata che siano venute meno una o più delle condizioni previste dal comma 1, la Provincia invita la pro-loco a ripristinarle entro e non oltre 60 giorni.

7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali e che non sia possibile ricostituirli con i mezzi ordinari, la Provincia verifica se dalla cancellazione della pro-loco dall'Albo possa derivare un pregiudizio ad una o

più funzioni pubbliche e, anche in alternativa alla richiesta di ripristino di cui al comma 6, sentito il Sindaco ed acquisito il parere vincolante dell'UNPLI Abruzzo, può conferire al proprio dirigente preposto al turismo, il compito di riorganizzare, di concerto con l'UNPLI Abruzzo, l'associazione provvedendo direttamente, o tramite un dipendente della struttura addetta al turismo, ad attivare la ricostituzione degli organi sociali.

8. Scaduto il termine fissato dal comma 6 o preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente non ha avuto esito, la provincia dispone la cancellazione della pro-loco dall'albo, dandone comunicazione entro quindici giorni all'ultimo presidente della pro-loco, al Servizio della Giunta regionale e Comune competenti e all'APTR.

### **Art. 6**

#### *Incentivi e contributi.*

1. Alle pro-loco, secondo le norme vigenti, possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi della [L.R. n. 56/1993](#), delle altre leggi regionali e delle disposizioni provinciali in materia culturale, turistica e sportiva.

2. Per agevolare l'attività delle pro-loco, la Regione e le Province concedono un contributo annuale ripartito in parti eguali tra tutte le pro-loco iscritte all'albo ed in regola con le disposizioni della presente legge.

3. Inoltre la Regione e le Province, con lo stesso provvedimento concedono contributi annuali proporzionati alle attività svolte ed alle manifestazioni organizzate dalla pro-loco nel proprio territorio.

4. La pro-loco richiedente, al momento della liquidazione del contributo, deve documentare, contabilmente e con eventuali copie del relativo materiale pubblicitario e di promozione, l'effettiva attività svolta.

5. Le richieste di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, indirizzate, a seconda della competenza, alla Regione Abruzzo e/o all'Assessorato Provinciale, corredate di copia del bilancio di previsione dell'anno successivo e della relazione programmatica relativa. Entro il 30 aprile va presentato il conto consuntivo dell'anno precedente.

6. Sulla base del preventivo, entro il 31 agosto dello stesso anno è concesso il 70% del contributo stanziato. Entro il 31 dicembre il restante 30%, a conguaglio, sulla base del consuntivo presentato.

### **Art. 7**

#### *Contributi regionali.*

1. La concessione dei contributi regionali destinati alle Province per l'incentivazione delle Associazioni pro-loco viene disposta con deliberazione

della Giunta regionale, che deve essere sottoposta al parere vincolante della Commissione Consiliare competente in materia di turismo.

2. La deliberazione di Giunta di cui al comma 1 deve prevedere la ripartizione dell'intera somma stanziata nell'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale fra le Province sulla base dei seguenti criteri:

a) 60% dell'intera somma stanziata da ripartire in parti eguali tra le Province;

b) 30% da ripartire sulla base dei bilanci preventivi dell'anno in corso presentati dalle pro-loco alle Province di rispettiva competenza;

c) 10% al Comitato regionale U.N.P.L.I. di cui all'art. 1, comma 2.

3. Al fine di consentire alla Regione la ripartizione sulla base dei criteri di cui al comma 2, le province devono presentare alla Giunta regionale, entro il termine del 31 maggio, l'elenco delle Pro-loco che hanno presentato i bilanci preventivi per l'anno in corso ed i bilanci consuntivi dell'anno precedente, indicando, altresì, l'importo totale delle somme preventivate <sup>(5)</sup>.

4. Contribuzione annuale rispondente ai precedenti criteri, può essere concessa alla pro-loco che, in forma singola o associata, abbia promosso l'apertura di un punto di informazione e accoglienza ai turisti, usando la denominazione IAT, a norma della *L.R. n. 54/1997, articoli 23 e 24, comma 2*.

---

(5) Comma così sostituito dall'*art. 50, comma 2, L.R. 17 novembre 2004, n. 41*. Il testo originario era così formulato: «3. Al fine di consentire alla Regione la ripartizione sulla base dei criteri di cui al comma 2, le Province devono presentare alla Giunta regionale, entro il termine del 30 settembre, l'elenco delle pro-loco che hanno presentato bilanci preventivi per l'anno in corso ed i bilanci consuntivi dell'anno precedente, indicando, altresì l'importo totale delle somme preventivate.».

### **Art. 8**

#### *Deroghe ed agevolazioni per le pro-loco <sup>(6)</sup>.*

1. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, la Regione Abruzzo concede, alle pro-loco iscritte all'Albo Provinciale, deroghe ed agevolazioni sanitarie e amministrative in materia di somministrazione alimenti e bevande.

---

(6) Vedi quanto dispone, in merito alle deroghe per lo svolgimento di manifestazioni pro-loco, l'*art. 1, comma 155, L.R. 16 luglio 2008, n. 11*.

**Art. 9***Comitato regionale di valutazione dei progetti presentati dalle pro-loco.*

1. Particolari contributi regionali destinati all'incentivazione delle pro-loco vengono concessi esclusivamente a quelle Associazioni che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera k), che siano stati valutati positivamente da parte del Comitato previsto dall'art. 1, comma 7.
2. Il Comitato di cui al comma 1, inoltre, esprime il proprio parere in merito all'eventuale inserimento dei progetti presentati dalle pro-loco o loro consorzi nel programma annuale di promozione turistica previsto dalla *L.R. n. 54/1997, art. 4.*
3. L'aspetto organizzativo del Comitato viene assicurato dal Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, il cui dirigente provvede di volta in volta a convocarlo e a nominare un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla C come suo segretario verbalizzante.
4. Il comitato, le cui riunioni non prevedono gettoni di presenza né rimborsi spesa, è composto dal dirigente del Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, che lo presiede, dal direttore generale dell'Azienda di Promozione turistica regionale, dai dirigenti del settore turismo delle province, dal presidente dell'UNPLI Abruzzo e, limitatamente all'espressione dei pareri di cui al comma 2, dal dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo.
5. Tutti i membri del Comitato possono delegare altre persone a rappresentarle.
6. Per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, il Comitato è validamente costituito quando alle sue riunioni sono presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno altri due dei componenti indicati al comma 4, o loro delegati.
7. Per l'espressione del parere previsto dal comma 2, il Comitato è validamente costituito quando, oltre ai componenti indicati dal comma 6, è presente anche il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo o suo delegato.
8. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune direttive sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, di accoglienza e di intrattenimento e sulle modalità di liquidazione dei relativi contributi.
9. [Le direttive, di cui al comma 8, devono prevedere:
  - a) la possibilità di concedere anticipi di finanziamento su progetti già realizzati o in fase di realizzazione, fatto salvo in quest'ultimo caso, l'obbligo di restituzione qualora il progetto non sia giunto a compimento;

b) la completa utilizzazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale per il finanziamento dei progetti previsti nella presente legge] <sup>(7)</sup>.

---

(7) Comma abrogato dall'*art. 141, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.*

### **Art. 10**

#### *Tutela della denominazione pro-loco.*

1. La denominazione pro-loco è riservata alle associazioni iscritte agli albi provinciali.
2. Le associazioni denominate pro-loco che non intendano iscriversi all'albo della propria provincia di appartenenza sono tenute a modificare la suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora la Provincia competente abbia riscontrato che nel proprio territorio opera un'associazione denominata pro-loco non iscritta all'albo, la invita a provvedere ove ne esistano le condizioni; altrimenti, o qualora l'associazione non risponda entro trenta giorni dalla richiesta o esplicitamente comunichi di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi.
4. Qualora l'associazione non provveda, la provincia denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per l'inibitoria dell'utilizzo del termine pro-loco.

### **Art. 11**

#### *Consorzi e forme di cooperazione.*

1. Al fine di conseguire unitamente alcuni dei propri scopi, le pro-loco possono dar vita a consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione, i quali si configurano, rispetto agli Enti pubblici, come soggetti autonomi.

### **Art. 12**

#### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede utilizzando quota parte pari al 75% dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393 denominato "Contributi in favore delle associazioni pro-loco" e determinato dalle annuali leggi di bilancio <sup>(8)</sup>.

1-bis. I progetti di cui all'art. 9, comma 1, sono finanziati per una quota parte pari al 25% dei fondi del bilancio regionale stanziati nell'ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393 denominato: Contributi in favore delle associazioni pro-loco <sup>(9)</sup>.

2. I progetti di cui all'art. 9, comma 2 sono finanziati con i fondi del bilancio regionale destinati alla promozione turistica abruzzese a gestione diretta della Direzione Turismo della Giunta regionale ed iscritti nell'ambito della UPB 09.02.001 sul Cap. 242396.

---

(8) Comma così modificato dall'*art. 141, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.*

(9) Comma aggiunto dall'*art. 141, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.*

### **Art. 13**

#### *Abrogazione e sostituzione.*

1. La *L.R. n. 47/1975* è abrogata.

2. Ogni riferimento alla *L.R. n. 47/1975*, contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla presente legge <sup>(10)</sup>.

---

(10) Comma così sostituito dall'*art. 50, comma 3, L.R. 17 novembre 2004, n. 41*. Il testo originario era così formulato: «2. Ogni riferimento alla *L.R. n. 54/1997*, contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla presente legge.».

### **Art. 14**

#### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**L.R. Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2.****Disciplina organica del turismo.****TITOLO II****Ordinamento del settore turistico****Capo V - Associazioni pro-loco****Art. 26***Definizione.*

1. Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

**Art. 27***Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) <sup>(58)</sup>.*

1. Il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro-loco nei rapporti con la Regione

<sup>(59)</sup>.

2. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni Pro-loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio regionale, è assicurata la presenza di un rappresentante designato dal Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) nei gruppi di lavoro, consulte o consigli di emanazione regionale, aventi il compito di elaborare programmi o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica <sup>(60)</sup>.

---

(58) Rubrica così sostituita per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia.».

(59) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(60) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

### **Art. 28**

#### *Albo regionale delle associazioni Pro-loco.*

1. È istituito presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'albo regionale delle associazioni Pro-loco, di seguito denominato albo.

2. Possono essere iscritte all'albo le associazioni Pro-loco aventi i seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26;

b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento <sup>(61)</sup>;

c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività <sup>(62)</sup>.

---

(61) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 13, L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

(62) Lettera così modificata dall'art. 106, comma 26, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 (vedi anche il comma 17 del successivo art. 107).

### **Art. 29**

#### *Modalità ed effetti dell'iscrizione all'albo.*

1. Le associazioni Pro-loco presentano all'Amministrazione regionale, tramite il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI), la domanda di iscrizione all'albo, corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto <sup>(63)</sup>.

2. L'iscrizione diviene esecutiva qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia emanato un provvedimento di diniego.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per l'ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 31 e 32.

---

(63) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

### **Art. 30**

#### *Adempimenti, revisioni, cancellazioni.*

1. Il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) presenta all'Amministrazione regionale, entro il 1° marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro-loco iscritte all'albo relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime <sup>(64)</sup>.
2. La revisione dell'albo è effettuata annualmente.
3. La cancellazione dall'albo delle associazioni Pro-loco è disposta qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 28.

---

(64) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

### **Art. 31**

#### *Contributi a favore delle associazioni Pro-loco.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro-loco <sup>(65)</sup>.
2. Il contributo è ripartito dal Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) tra le associazioni Pro-loco ad essa aderenti, in funzione di programmi di attività adeguatamente documentati con l'indicazione delle spese previste <sup>(66)</sup>.
3. Il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) può destinare una quota non superiore al 18 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento <sup>(67)</sup>.

---

(65) Comma così modificato dapprima dall'art. 8, comma 138, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, poi dall'art. 44, comma 1, lettera a), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, e infine per effetto di quanto disposto dall'art. 91, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(66) Comma così modificato dapprima dall'art. 8, comma 139, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, poi dall'art. 44, comma 1, lettera b), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, e infine per effetto di quanto disposto dall'art. 91, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(67) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge), e dall'art. 2, comma 45, L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

### **Art. 32**

*Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco <sup>(68)</sup>.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco <sup>(69)</sup>.

---

(68) Articolo così sostituito dall'art. 53, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia contributi per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco.».

(69) Comma così modificato dapprima dall'art. 8, comma 140, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, poi dall'art. 45, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, e infine per effetto di quanto disposto dall'art. 91, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

### **Art. 33**

*Concessione ed erogazione dei contributi.*

1. Il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI), entro il 1° marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 32, corredata del programma preventivo di attività concordato d'intesa con la Turismo FVG, dal quale risultino la strategia di promozione da perseguire e le singole azioni da adottare, con specifica evidenza dei soggetti coinvolti e dei territori interessati. La concessione dei contributi è subordinata all'approvazione del programma preventivo di attività da parte della Giunta regionale <sup>(70)</sup>.

2. Il contributo è concesso in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il saldo è corrisposto previa rendicontazione secondo le modalità di cui all'*articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7*.

---

(70) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 77, lettere a) e b), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24* e per effetto di quanto disposto dall'*art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95 della stessa legge*).

#### **Art. 34**

##### *Disposizione transitoria.*

1. Le associazioni Pro-loco iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro-loco di cui alla *legge regionale 11 agosto 1980, n. 34*, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d'ufficio all'albo. Le stesse devono, entro l'1 gennaio 2003, conseguire i requisiti di cui all'articolo 28 <sup>(71)</sup>.

---

(71) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 3, L.R. 15 maggio 2002, n. 13*, il quale ha soppresso talune parole nel primo periodo ed ha aggiunto, al loro posto, il secondo periodo.

#### **Art. 35**

##### *Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) adeguati spazi nel compendio monumentale di Villa Manin in Passariano, per lo svolgimento dei propri compiti statutari e in considerazione della funzione di pubblico interesse svolta dalla medesima. Gli spazi sono concessi mediante convenzione, con la quale sono stabiliti il numero, l'ampiezza, la dislocazione e l'utilizzo dei medesimi <sup>(72)</sup>.

---

(72) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95 della stessa legge*).

**L.R. Piemonte 7 aprile 2000, n. 36.****Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco.****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità. naturalistiche culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi comuni o frazioni.

**Art. 2***Associazioni pro loco: compiti e obiettivi.*

1. Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) svolgere una, fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica ambiente;

d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri Enti in accordo con le Aziende turistiche locali (A.T.L.);

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di

coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici.

### **Art. 3**

*Unione nazionale pro loco d'Italia, Comitato regionale del Piemonte e comitati provinciali: riconoscimento dell'attività.*

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (U.N.P.L.I.), nella sua articolazione del Comitato regionale del Piemonte e dei comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico - amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni pro loco iscritte a tale Unione sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte.

2. Il Comitato regionale del Piemonte è la struttura periferica dell'U.N.P.L.I. che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle associazioni pro loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nell'ambito della pratica della solidarietà e del volontariato, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.

3. Il Comitato regionale del Piemonte indirizza, coordina e controlla l'attività dei comitati provinciali, rappresenta l'U.N.P.L.I. nei confronti degli Enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri.

4. La Giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato regionale del Piemonte.

### **Art. 4**

*Albo delle associazioni turistiche pro loco.*

1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'articolo 1;

b) sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano

devoluti al Comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione, di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;

c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;

d) la località nella quale è stata istituita posseda attrattive turistiche, così come individuate all'articolo 1 <sup>(3)</sup>.

---

(3) Articolo così sostituito dall'art. 40, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Albo delle associazioni turistiche pro loco. 1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'articolo 1;

b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di Enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;

c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;

d) la località nella quale è stata istituita posseda attrattive turistiche, così come individuate all'articolo 1.».

## **Art. 5**

### *Iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco.*

1. Per l'iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco deve essere presentata alla Provincia, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'eventuale iscrizione all'U.N.P.L.I.
2. L'iscrizione all'albo è disposta dalla Provincia, sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La Provincia provvede altresì alla cancellazione dell'associazione dall'albo, allorché vengano meno i requisiti per l'iscrizione.
3. La Provincia comunica alla Regione le iscrizioni all'albo e le relative variazioni.
4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.
5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono, previo nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti, così come previsto dall'[articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75](#) (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

## **Art. 6**

### *Contributi alle associazioni pro loco <sup>(6)</sup>.*

1. Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività <sup>(6)</sup>.
2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero <sup>(6)</sup>.
- 2-bis. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, in attuazione dell'[articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14](#) (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) <sup>(7)</sup>.
3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.

4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi locali, regionali e dell'Unione europea.

---

(4) Vedi la *Delib.G.R. 27 novembre 2000, n. 58-1479* con la quale sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, i criteri per la concessione dei contributi, per l'anno 2000. Con *Delib.G.R. 11 giugno 2001, n. 70-3239* sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi, per l'anno 2001.

(5) Comma così modificato dall'*art. 48 comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 48 comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 48 comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

#### **Art. 7**

##### *Finanziamento del programma di attività dell'U.N.P.L.I.*

1. La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato regionale del Piemonte dell'U.N.P.L.I.

2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni turistiche pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell'Unione europea.

#### **Art. 8**

##### *Disposizioni finanziarie.*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1 miliardo per il finanziamento dei programmi delle associazioni pro loco e di lire 200 milioni per il finanziamento del programma dell'U.N.P.L.I.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni "contributi regionali alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attività" e "contributi all'Unione nazionale pro loco d'Italia, Comitato regionale del Piemonte, per la realizzazione del programma di attività", e mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 del bilancio per l'anno 2000.

**Art. 9***Norme abrogative.*

1. Sono abrogati :

a) l'*articolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12* (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificato dall'*articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31*;

b) l'*articolo 28 della L.R. n. 12/1987*;

c) il comma 3-bis dell'*articolo 38 della L.R. n. 12/1987*, aggiunto dalla *L.R. n. 31/1998*;

d) la *legge regionale 12 giugno 1991, n. 24* (Modifiche alla *legge regionale 5 marzo 1987, n. 12* "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera");

e) la *legge regionale 11 novembre 1998, n. 31* (Modifiche della *legge regionale 5 marzo 1987, n. 12* "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera"), da ultimo modificata dalla *legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75*.

**Art. 10***Norma transitoria.*

1. Le associazioni turistiche pro loco già iscritte agli albi provinciali, ai sensi della normativa di cui all'*articolo 28 della L.R. n. 12/1987*, e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali di cui all'articolo 4 salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e alla Provincia competente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**L.R. Toscana 23 marzo 2000, n. 42****Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.****Art. 22**

## Riconoscimento delle associazioni pro-loco.

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le pro-loco cooperano con gli Enti locali per:

a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;

d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.

2. I comuni capoluoghi di provincia e la città metropolitana istituiscono gli albi delle associazioni pro-loco <sup>(45)</sup>.

3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalità e le condizioni per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 <sup>(46)</sup>.

---

(45) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 18 marzo 2016, n. 25, a decorrere dal 24 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 87, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Presso le province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni pro-loco.».

(46) Comma così modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 18 marzo 2016, n. 25, a decorrere dal 24 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 87, comma 1 della stessa legge).

**L.R. Liguria 11 aprile 1996, n. 17.****Disciplina delle Associazioni Pro Loco.****Art. 1***Attività delle Associazioni Pro Loco della Liguria.*

1. La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco (in seguito denominate Pro Loco) quali strumenti di mantenimento e valorizzazione delle tradizioni locali, di promozione dell'accoglienza turistica che si attua principalmente mediante <sup>(2)</sup>:

a) iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica del proprio territorio <sup>(3)</sup>;

b) iniziative atte a favorire il richiamo nelle località e il trattenimento degli ospiti;

c) assistenza ed informazione ai turisti;

d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

2. La Regione riconosce l'Unione nazionale pro loco d'Italia (U.N.P.L.I.) quale organismo di coordinamento tra le Pro Loco attraverso la propria struttura costituita dal Comitato regionale e dai Comitati provinciali.

---

(2) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 4 luglio 2002, n. 28*.

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, L.R. 4 luglio 2002, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «a) iniziative volte a favorire la conoscenza, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica delle risorse locali;».

**Art. 2***Albo regionale.*

1. Presso la Giunta regionale è tenuto l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.

2. La domanda d'iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3, lettera d), deve essere presentata alla Regione che, acquisito il parere del Comune dove ha sede la Pro Loco, provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto <sup>(4)</sup>.

3. Per il riconoscimento e la conseguente iscrizione debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che nel Comune in cui è costituita la Pro Loco non esista altra Pro Loco già iscritta all'Albo regionale. La Regione può disporre specifiche deroghe in caso di comuni di particolare estensione o nel caso in cui la Pro Loco rappresenti una località, nel Comune, caratterizzata da una significativa autonomia e distinta sotto il profilo turistico-ambientale <sup>(4)</sup>;

b) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco possieda caratteristiche storiche, ambientali e tradizioni che ne consentano la valorizzazione turistica <sup>(5)</sup>;

c) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta da almeno due anni con atto registrato redatto secondo le disposizioni previste per le Associazioni dalla normativa vigente in materia e che lo Statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee finalità per la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione turistica della località <sup>(7)</sup>;

d) che le entrate per quote associative, contributi locali e proventi vari, quali risultano dall'ultimo conto consuntivo della Pro Loco, siano reputate adeguate al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione <sup>(8)</sup>.

4. L'Albo regionale delle Pro Loco è pubblicato entro il 30 aprile di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(4) Comma sostituito dapprima dall'*art. 2, comma 1, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* e poi così modificato dall'*art. 44, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

(5) La presente lettera, introdotta dall'*art. 2, comma 3, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* in sostituzione dell'originaria lettera b), è stata così modificata modificato dall'*art. 44, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

In pari tempo il comma 2 del medesimo art. 2 ha abrogato l'originaria lettera a), del seguente tenore: «a) che la Pro Loco non sia ubicata in Comune sede di A.P.T. né in Comune capoluogo di Provincia;».

(6) La presente lettera è stata introdotta dall'*art. 2, comma 4, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* in sostituzione dell'originaria lettera c), il cui testo era così formulato: «c) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco possieda attrattive turistiche o comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di interesse e di valorizzazione turistica;».

(7) La presente lettera è stata introdotta dall'*art. 2, comma 5, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* in sostituzione dell'originaria lettera d), il cui testo era così formulato: «d) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta con atto

pubblico, ai sensi della normativa prevista dal codice civile, da almeno due anni e che lo statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località;».

(8) La presente lettera (in origine lettera e), è divenuta lettera d) per effetto dell'art. 2, comma 6, L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

### **Art. 3**

#### *Cancellazione dall'Albo.*

1. La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla cancellazione dall'Albo regionale delle Pro Loco che perdano uno o più requisiti previsti dall'articolo 2 o che comunque svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'articolo 1 <sup>(9)</sup>.

2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Regione <sup>(10)</sup>.

---

(9) Comma sostituito dapprima dall'art. 3, L.R. 4 luglio 2002, n. 28 e poi così modificato dall'art. 45, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015.

(10) Comma così modificato dall'art. 45, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

### **Art. 4**

#### *Rapporti di collaborazione.*

1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nel settore dell'accoglienza turistica, le Pro Loco possono stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico e gli enti locali competenti per territorio <sup>(11)</sup>.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere promossi e istituiti dalle Pro Loco uffici di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), ai sensi e nei limiti della *legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28* (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni <sup>(12)</sup>.

---

(11) Comma così modificato dall'art. 46, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(12) Comma così modificato dall'art. 46, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

### **Art. 5**

#### *Contributi alle Pro Loco <sup>(12)</sup>.*

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

---

(13) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 10 agosto 2004, n. 14, a decorrere dalla data di soppressione delle APT e dall'art. 32, comma 3, L.R. 4 ottobre 2006, n. 28, a decorrere dalla medesima data di soppressione delle APT, è stato, nuovamente, così sostituito dall'art. 47, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Contributi alle Pro Loco. 1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Provincia di competenza, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alle Province uno stanziamento in proporzione al numero delle Pro Loco riconosciute.».

### **Art. 6**

#### *Norme finali e transitorie.*

1. La *legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6* (istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco) è abrogata.

2. Le iscrizioni all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, effettuate ai sensi della *legge regionale n. 6 del 1975* sono mantenute con lo stesso numero d'ordine.

**L.R. Puglia 11 maggio 1990, n. 27.****Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della [L.R. 28 agosto 1979, n. 51](#).****Art. 1***Riconoscimento delle associazioni turistiche pro-loco.*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto e dell'*articolo 2 della [L.R. 16 maggio 1985, n. 28](#)*, relativa al riordinamento dell'amministrazione turistica regionale, riconosce le associazioni turistiche pro-loco quali strumenti di base dell'attività turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore turistico.

**Art. 2***Compiti delle associazioni turistiche pro-loco.*

1. Le associazioni turistiche pro-loco hanno il compito di:

a) valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico della località in cui è costituita l'associazione turistica pro-loco;

b) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della località;

c) richiamare ospiti e rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno;

d) sensibilizzare le popolazioni residenti per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per l'ulteriore affermazione turistica della località;

e) fornire assistenza ed informazioni ai turisti.

**Art. 3***Istituzione dell'albo regionale.*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale al turismo l'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di cui alla [L.R. 28 agosto 1979, n. 51](#).

2. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo.

3. L'albo regionale è pubblicato all'inizio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

#### **Art. 4**

##### *Condizioni per l'iscrizione all'albo regionale.*

1. Ai fini della iscrizione della Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:

a) [che l'associazione turistica pro-loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda di promozione turistica (A.P.T.) ai sensi della [L.R. 16 maggio 1985, n. 28](#) ovvero in un Comune in cui operi un Ufficio di informazione e assistenza turistica (I.A.T.) costituito dall'A.P.T.] <sup>(2)</sup>;

b) che nella località in cui è costituita l'associazione turistica pro-loco non esista altra associazione pro-loco iscritta all'albo regionale;

c) che la stessa località presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o posseda, comunque, caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;

d) che la costituzione dell'associazione turistica pro-loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno 50 soci;

e) che lo Statuto dell'associazione turistica pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità e sia conforme allo «statuto-tipo» approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;

f) che sussistano fondate previsioni sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali altri proventi;

g) che le località rientranti nell'ambito giurisdizionale di uno stesso Comune, quali le frazioni, da considerarsi come ambiti territorialmente differenti rispetto al Comune di appartenenza, presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarità tali da giustificare il riconoscimento.

---

(2) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 19 novembre 2013, n. 34](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

#### **Art. 5**

##### *Procedure per l'iscrizione all'albo regionale.*

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro-loco devono presentare, entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, corredata di copia autenticata dall'atto costitutivo e dello Statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle spese e del programma delle attività che l'associazione intende svolgere, unitamente al

parere dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (U.N.P.L.I.) - Delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al turismo.

2. L'A.P.T. o, in mancanza, il Comune inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato all'Assessorato regionale al turismo.

3. Trascorso tale termine, il parere dell'A.P.T. o, in mancanza, del Comune si intende favorevole e l'Assessorato regionale al turismo provvede agli adempimenti di competenza.

### **Art. 6**

#### *Effetti derivanti dall'iscrizione all'albo regionale.*

1. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

a) la designazione del rappresentante delle associazioni turistiche nelle AA.P.T. ai sensi della [L.R. 16 maggio 1985, n. 28](#);

b) l'uso della denominazione I.A.T. da parte degli Uffici di informazione di cui al secondo comma dell'[art. 9 della predetta L.R. 16 maggio 1985, n. 28](#) qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale e l'A.P.T. competente ne ravvisi la necessità, previo nulla-osta della Regione;

c) l'assegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica.

### **Art. 7**

#### *Accesso ai contributi.*

1. Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni turistiche pro-loco, iscritte all'albo regionale, devono inoltrare all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attività corredato del preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative all'anno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al turismo.

2. L'A.P.T. o, in mancanza, il Comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente all'Assessorato regionale al turismo. Trascorso tale termine, l'Assessorato regionale al turismo provvede, comunque, agli adempimenti di cui al comma successivo.

3. La concessione dei contributi a favore delle associazioni iscritte all'albo regionale viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la

Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, entro il primo semestre di ogni anno.

### **Art. 8**

#### *Criteria per l'assegnazione dei contributi.*

1. La misura del contributo proposto viene determinata dall'Assessorato regionale al turismo in base ai seguenti criteri:

- a) entità del bilancio preventivo e rilevanza delle attività programmate;
- b) ricettività e frequentazione turistica della località;
- c) numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
- d) indicazione dell'A.P.T. competente o, in mancanza, del Comune e dell'U.N.P.L.I. - Delegazione regionale.

### **Art. 9**

#### *Rapporti di collaborazione.*

1. L'associazione turistica pro - loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con l'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, con il Comune.

2. A tal fine:

- a) rappresenta le necessità e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attività turistiche di base della località in cui essa opera;
- b) formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località;
- c) promuove e gestisce Uffici informazioni facendo uso della denominazione I.A.T., di cui al secondo comma dell'*art. 9 della L.R. 16 maggio 1985, n. 28*, previo nulla-osta della Regione e d'intesa con l'A.P.T. competente territorialmente qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale;
- d) predispone e trasmette all'A.P.T. il calendario delle manifestazioni più significative programmate anche da altri organismi locali nel corso dell'anno con il concorso finanziario di altri enti locali.

3. Qualora l'associazione turistica pro-loco ha sede in località non inclusa in un ambito turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta *L.R. 16 maggio 1985, n. 28*, l'attività relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente articolo è attuata nei confronti del Comune ove ha sede l'associazione; mentre, per quanto previsto al punto d) del secondo comma del

presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente all'Assessorato al turismo.

### **Art. 10**

#### *Controllo e vigilanza.*

1. Le modifiche allo statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull'attività nonché l'atto di scioglimento dell'associazione sono inviati all'Assessorato regionale al turismo per il tramite dell'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, del Comune.

2. L'Assessorato regionale al turismo e l'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, il Comune, di concerto con l'U.N.P.L.I. - Delegazione regionale, operano presso la sede dell'Associazione pro-loco verifiche attinenti:

a) il rispetto delle norme di cui alla presente legge;

b) la conformità delle eventuali modifiche apportate dalla Associazione pro-loco allo statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale;

c) il funzionamento degli organi sociali;

d) la corretta attività gestionale.

3. A seguito della verifica viene redatto apposito verbale.

### **Art. 11**

#### *Sospensione e cancellazione.*

1. Qualora a seguito della verifica di cui all' articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata attività degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la Giunta regionale, su relazione dell'Assessore al Turismo, dispone la sospensione dell'Associazione dall'albo regionale.

2. La sospensione è preceduta da un atto di diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta, altresì, la sospensione dell'assegnazione dei contributi regionali disposti in favore dell'associazione proloco interessata.

3. Nel caso in cui l'associazione pro-loco non adempia, la Giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dall'albo regionale.

### **Art. 12**

#### *Destinazione dei beni in caso di scioglimento.*

1. In caso di scioglimento dell'associazione turistica Pro-loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme, del

codice civile, i beni acquisiti dall'associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici sono devoluti all'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in cui l'associazione ha sede.

**Art. 13**  
*Abrogazione.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la [L.R. 28 agosto 1979, n. 51](#) <sup>(3)</sup>.

---

(3) La [L.R. 28 agosto 1979, n. 51](#) era stata già abrogata dall'[art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6](#).

**Art. 14**  
*Norma transitoria.*

1. Le associazioni turistiche pro-loco già costituite ovvero quelle iscritte all'albo regionale ai sensi della [L.R. 28 agosto 1979, n. 51](#) devono presentare la domanda di iscrizione di cui al precedente art. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le competenze dell'A.P.T. di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti provinciali per il turismo (E.P.T.) fino alla soppressione degli stessi.

**Art. 15**  
*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del cap. 0313020 "Albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco ([L.R. 11 maggio 1990, n. 27](#))" per un importo, in termini di competenza e cassa, di L. 250.000.000, con prelievo di pari importo dal capitolo 1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente".

2. Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sui corrispondenti bilanci di previsione.

**L.R. Molise 18 luglio 1977, n. 20.****Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle «Pro-LoCo».****Art. 1**

Le Associazioni «Pro-LoCo» sono riconosciute dalla Regione quali organismi a carattere volontario finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica del territorio molisano attuata dalla Regione stessa e nell'ambito dei compiti specifici di seguito indicati.

**Art. 2**

Per il raggiungimento delle finalità generali di cui al precedente articolo 1 le «Pro-LoCo» svolgono le seguenti funzioni:

a) assumono tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali, in modo da richiamare turisti e fare a essi conoscere ed apprezzare le località;

b) si adoperano per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e ad incrementare la fruibilità turistica dei servizi offerti;

c) si adoperano a sensibilizzare le autorità locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali.

**Art. 3**

È istituito l'albo regionale delle Associazioni «Pro-LoCo».

Per conseguire l'iscrizione all'albo deve essere presentata istanza - tramite il Comune - al Presidente della Giunta regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del parere del Consiglio Comunale.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

L'albo regionale delle Associazioni «Pro-LoCo» è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 4**

Possono essere iscritte all'albo di cui al precedente articolo le Associazioni «Pro-LoCo» istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la costituzione della «Pro-Loco» sia avvenuta con atto pubblico o con scrittura privata registrata <sup>(3)</sup>;

b) che lo statuto dell'Associazione abbia riportato l'approvazione da parte della Giunta regionale e sia redatto in conformità di quanto stabilito dal successivo articolo 5;

c) che la località in cui viene istituita la «Pro-Loco» abbia caratteristiche storiche, artistiche, climatiche e paesaggistiche o tradizioni di artigianato locale tipico atto a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

d) che l'Associazione abbia almeno un numero di venticinque iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti e di quaranta iscritti per una popolazione superiore ai duemila abitanti <sup>(4)</sup>;

e) che nella stessa località non esista già un'altra «Pro-Loco» riconosciuta ai sensi della presente legge.

---

(3) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della medesima legge*).

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, L.R. 18 luglio 2008, n. 20*.

## **Art. 5**

1. Lo statuto delle Associazioni «Pro-Loco», ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democrazia ed in particolare deve prevedere:

a) la partecipazione con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Sindaco o di un suo delegato <sup>(5)</sup>;

b) norme sull'elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

c) la pubblicità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

d) la possibilità di iscrizione aperta a chiunque ne faccia richiesta <sup>(6)</sup>;

e) che, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione il patrimonio residuo sia devoluto a fini di utilità sociale e i soli beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici siano destinati ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l'Associazione ha sede e, in ogni caso, con vincolo di destinazione e comunque a fini di utilità sociale <sup>(7) (8)</sup>.

1-bis. Le Pro-Loco che intendono modificare lo statuto, secondo la normativa vigente, possono procedere con registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate <sup>(9)</sup>.

---

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione di tre esperti, che possono essere anche Consiglieri Comunali, eletti dal Consiglio Comunale; uno dei tre rappresentanti è indicato dalla minoranza;».

(6) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «e) che, in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici, siano devoluti ai Comuni in cui l'Associazione ha sede.».

(8) Il presente comma è stato così numerato per effetto dell'aggiunta del comma 1-bis ad opera dell'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

## **Art. 6**

1. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per accedere al contributo della Regione ed eventualmente di altri Enti al fine di effettuare manifestazioni od altre iniziative specifiche nel proseguimento delle loro finalità promozionali <sup>(10)</sup>.

2. Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le "Pro-Loco" iscritte all'albo dovranno trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa, specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede ad erogare un'anticipazione pari al 30 per cento di quanto spettante per l'anno in corso sulla base del riparto di fondi previsto <sup>(11)</sup>.

3. Il contributo regionale viene erogato direttamente alle Associazioni Pro-Loco <sup>(12)</sup>.

4. Per ciascuna delle iniziative realizzate, le "Pro-Loco" debbono tassativamente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce trasmettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo approvato dall'Assemblea dei soci, vistato dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione stessa e trasmesso per conoscenza al Comune <sup>(13)</sup>.

5. La concessione dei contributi, su proposta dell'Assessore al Turismo, è disposta dalla Giunta regionale di intesa con la Commissione consiliare competente.

---

(10) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 18 luglio 2008, n. 20* e così numerato successivamente in sede redazionale, in quanto privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota. Il testo originario era così formulato: «Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le «Pro-Loco» iscritte all'albo dovranno trasmettere alla Giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere.».

(12) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 17 gennaio 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il contributo regionale viene erogato, con destinazione vincolata, ai Comuni sedi di Associazioni «Pro-Loco» richiedenti.».

(13) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 18 luglio 2008, n. 20* (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 3 della stessa legge) e così numerato successivamente in sede redazionale, in quanto privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota. Il testo originario era così formulato: «Le «Pro-Loco» debbono tassativamente trasmettere alla Giunta, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo approvato dal Consiglio Comunale, di ciascuna delle iniziative realizzate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce.».

## **Art. 7**

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberato della Giunta, può disporre la cancellazione dall'albo di un'Associazione «Pro-Loco», allorché

vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione e venga accertata l'incapacità dell'Associazione ad assolvere i compiti di Istituto.

### **Art. 8**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'*art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*.

Per l'anno 1977, l'onere calcolato in L. 50.000.000, viene posto a carico del nuovo capitolo n. 2521 denominato: "Contributi ai Comuni con destinazione vincolata, per attività delle «Pro-Loco», previa riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2596 del Bilancio 1977" <sup>(14)</sup>.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la stessa legge approvativa dei corrispondenti bilanci.

---

(14) Comma così corretto dall'articolo unico della *L.R. 18 luglio 1977, n. 21*.

### **Art. 9**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.